



POLITICHE E MODIFICHE DI CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

PARTE PRIMA PREMESSA

1. La Società CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., con sede in Bratislava - Repubblica slovacca, Slávičie údolie 106, CAP: 811 02, N. di registro.: 36 853 054, iscritta nel Registro delle Imprese c/o il Tribunale comunale di Bratislava III, sezione: Sa, Inserzione N: 4295/B (in prosieguo “**Società**” o “**Agente di borsa**”), in connessione agli art.li 8a e 73u della legge n. 566/2001 Racc. sui titoli e i servizi di investimento e che modifica alcune leggi e successive prescrizioni di Legge (in prosieguo “**TeSI**”) e ai sensi dell’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MIFID II) per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio delle imprese di investimento, nonché le definizioni previste ai fini di tale direttiva (in prosieguo “**Regolamento**”), è tenuta a determinare la categoria del Cliente. A tale proposito, l’Agente di borsa è obbligato a inserire tutti i Clienti in una delle seguenti categorie:
 - a) Cliente professionale,
 - b) Cliente non professionale e
 - c) Controparte qualificata.
2. In funzione della classificazione del Cliente in una delle categorie di cui sopra, l’Agente di borsa fornisce una diversa portata di tutela ai Clienti.

PARTE SECONDA CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

Articolo 1 Cliente professionale

1. Per cliente professionale (ossia un cliente che ha la competenza, l'esperienza e le conoscenze per prendere le proprie decisioni di investimento e per valutare correttamente i rischi connessi) si intende:
 - a) un agente di borsa, un agente di borsa estero, un istituto finanziario, un commerciante di materie prime e derivati su materie prime, un gestore di sistemi di trasmissione o un gestore di sistemi di trasporto ai sensi di prescrizioni speciali, di altri regolamenti o linee guida nel campo delle industrie di rete adottate sulla base di tali prescrizioni, qualsiasi persona che agisca per loro conto in qualità di fornitore di servizi al fine di svolgere i loro compiti ai sensi di tali prescrizioni o linee guida, e qualsiasi operatore o gestore di un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete di condotte o di un sistema di bilanciamento della fornitura e dell'uso dell'energia nello svolgimento di tali compiti, solo se, nello svolgimento di tali attività, svolgono anche attività di investimento o forniscono



servizi di investimento relativi a derivati su materie prime ai fini dello svolgimento di tali attività; ciò non si applica all'organizzazione di un mercato secondario, compreso un sistema per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziaria,

- b) una persona autorizzata da un'autorità competente a svolgere le proprie attività sul mercato finanziario o le cui attività sono specificamente regolate da una norma giuridica generalmente vincolante,
 - c) una grande impresa commerciale, ovvero una società commerciale che soddisfa almeno due delle seguenti condizioni su base individuale:
 - l'ammontare totale dei suoi attivi è di almeno 20 000 000 di euro,
 - un fatturato netto annuo è di almeno 40 000 000 di euro,
 - i fondi propri devono essere almeno pari a 2 000 000 di euro.
 - d) un'autorità statale, un ente regionale superiore, un'autorità statale o un ente regionale superiore di un altro Stato, l'Agenzia per la gestione del debito e della liquidità, un'autorità di un altro Stato incaricata o coinvolta nella gestione del debito pubblico, la Banca nazionale della Slovacchia, la banca centrale di un altro Stato, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili,
 - e) una persona giuridica diversa da quelle di cui alle lettere da a) a d) la cui attività principale è l'investimento in strumenti finanziari, compresa una persona giuridica che effettua la trasformazione di finanziamenti e prestiti in titoli o altre operazioni a scopo di finanziamento,
 - f) una persona che può essere trattata, su propria richiesta, come Cliente Professionale se questa persona:
 - nei quattro trimestri precedenti, ha eseguito una media di dieci operazioni significative di strumenti finanziari per trimestre nel mercato degli strumenti finanziari di riferimento,
 - l'entità del suo portafoglio composto da strumenti finanziari e depositi in denaro supera i 500 000 euro,
 - svolge o ha svolto per almeno un anno, in relazione all'esercizio della propria occupazione, professione o incarico o un'attività nell'ambito dei mercati finanziari in una posizione che richiede la conoscenza del trading o dei servizi di investimento forniti o da fornire a tale persona.
- e se
- l'Agente di borsa dovrà valutare la competenza, l'esperienza e le conoscenze del Cliente e rilasciare una dichiarazione scritta che attesti che queste forniscono una ragionevole garanzia che, data la natura delle operazioni previste o la fornitura di servizi di investimento o servizi accessori, il Cliente sia in grado di prendere le proprie decisioni di investimento e comprenda i relativi rischi,



- tale persona ha dichiarato per iscritto all'agente di borsa di voler essere trattata come Cliente professionale in relazione a uno o più servizi di investimento o servizi accessori o operazioni o a uno o più tipi di strumenti finanziari o operazioni,
- l'agente di borsa ha fornito a tale persona un chiaro avviso scritto della possibilità di perdere i diritti di tutela e di risarcimento,
- tale persona ha dichiarato per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere consapevole delle conseguenze della perdita dei diritti di cui al paragrafo precedente.

Articolo 2

Cliente non professionale

1. Ogni Cliente che non sia un Cliente Professionale o una Controparte qualificata, è classificato dall'Agente di borsa come Cliente Non Professionale.

Articolo 3

Controparte qualificata

1. Ai fini della prestazione di servizi da parte dell'Agente di borsa, per Controparte qualificata si intende:
 - a) un agente di borsa o un agente di borsa estero,
 - b) istituto bancario o banca di proprietà estera,
 - c) un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione estera o un'impresa di assicurazione di un altro Stato membro,
 - d) una società di gestione patrimoniale, una società di gestione patrimoniale estera, un fondo comune di investimento, un fondo europeo, una società di investimento estera o un fondo comune di investimento estero,
 - e) società di gestione di fondi pensione, società di previdenza complementare, fondo di pensione, fondo di pensione complementare, società e fondi esteri simili,
 - f) un altro istituto finanziario autorizzato o regolamentato ai sensi del diritto dell'Unione Europea o di uno Stato membro,
 - g) una persona del gestore che è tenuta a rispettare le disposizioni di un regolamento speciale, che non esegue gli ordini dei Clienti e non fornisce servizi di investimento o non svolge attività di investimento diverse dalla negoziazione per conto proprio durante la negoziazione di quote di emissioni, a meno che non utilizzi il metodo di negoziazione algoritmica ad alta frequenza,



- h) una persona del gestore di sistemi di trasmissione o un gestore di sistemi di trasporto ai sensi di prescrizioni speciali, di altri regolamenti o linee guida nel campo delle industrie di rete adottate sulla base di tali prescrizioni, qualsiasi persona che agisca per loro conto in qualità di fornitore di servizi al fine di svolgere i loro compiti ai sensi di tali prescrizioni o linee guida, e qualsiasi operatore o gestore di un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete di condotte o di un sistema di bilanciamento della fornitura e dell'uso dell'energia nello svolgimento di tali compiti, solo se, nello svolgimento di tali attività, svolgono anche attività di investimento o forniscono servizi di investimento relativi a derivati su materie prime ai fini dello svolgimento di tali attività; ciò non si applica all'organizzazione di un mercato secondario, compreso un sistema per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziaria,
- i) un'autorità pubblica della Repubblica Slovacca o di un altro Stato, compresa l'Agenzia per la gestione del debito e della liquidità incaricata di svolgere determinate attività relative alla gestione del debito pubblico e della liquidità ai sensi di una normativa speciale, e un'autorità di un altro Stato incaricata o partecipante alla gestione del debito pubblico,
- j) la Banca Nazionale della Slovacchia o la banca centrale di un altro Paese, la Banca Centrale Europea,
- k) un'organizzazione internazionale,
- l) Un cliente professionale di cui al punto 1, lettere da a) a c), se non già indicato alle lettere da a) a j),
- m) Un cliente professionale ai sensi del punto 1, lettera e), su sua richiesta e solo in relazione ai servizi di investimento o ai servizi accessori o alle operazioni per le quali può essere considerato un Cliente professionale.

PARTE TERZA

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

1. Tutte le richieste di modifica della classificazione devono essere presentate sui moduli dell'Agente di borsa. Il cambio di classificazione avverrà al ricevimento e all'accettazione della notifica scritta dell'Esercente sull'accettazione della richiesta di modifica della classificazione da parte del Cliente, o alla conclusione di un accordo scritto sulla modifica della classificazione con il Cliente.

Articolo 1

Modifica della classificazione del Cliente nel caso di Controparte qualificata

1. Prima di concludere una negoziazione in relazione alla fornitura di servizi, accettare e trasmettere l'ordine, eseguire un ordine e negoziare per conto proprio o in relazione alla



prestazione di servizi accessori direttamente collegati a tali negoziazioni con una persona di cui al punto 3 lett. k) o l) di cui sopra, l'Agente di borsa è tenuto a ottenere la conferma dalla futura controparte che essa accetta di essere trattata come una Controparte qualificata. La Controparte qualificata può concedere tale consenso per tutte le negoziazioni o solo per singole operazioni. La Controparte qualificata ha il diritto di richiedere per iscritto di essere riclassificata come Cliente Professionale o Cliente Non Professionale. Nel caso in cui una Controparte qualificata non dichiari esplicitamente nella domanda di essere trattata come Cliente non professionale, l'Agente di borsa è tenuto a trattare tale Controparte qualificata come Cliente Professionale.

Articolo 2

Modifica della classificazione del Cliente in caso di Cliente professionale

1. Se il Cliente è stato classificato come Cliente Professionale, è tenuto a informare l'Agente di borsa di qualsiasi cambiamento che possa influire sulla sua classificazione. L'Agente di borsa è quindi tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per riclassificare il Cliente in un'altra categoria (se sono soddisfatte le condizioni legali per tale riclassificazione).
2. Se il Cliente Professionale non è in grado di valutare o gestire adeguatamente i rischi associati al servizio di investimento o al servizio accessorio previsto, il medesimo ha il diritto di chiedere all'Agente di borsa di essere trattato come Cliente non professionale prima di realizzare tale intenzione.
3. Un Cliente Professionale ha la facoltà di esercitare il diritto di essere trattato come Cliente non professionale attraverso la richiesta di modifica della classificazione da Cliente Professionale a Cliente non professionale, in cui il Cliente Professionale è tenuto a specificare se chiede di essere trattato come Cliente non professionale per uno specifico servizio di investimento o per tutti i futuri servizi di investimento. Se la richiesta del Cliente contiene tutti gli elementi richiesti dal TeSI, l'Agente di borsa accetterà la richiesta del Cliente. Una volta accettata la richiesta, il Cliente riceve la tutela nella misura prevista per i Clienti non professionali.
4. Se le potenziali controparti di una negoziazione sono disciplinate da giurisdizioni diverse, l'Agente di borsa sarà soggetto allo statuto di Controparte qualificata stabilito ai sensi delle leggi o delle misure dello Stato Membro in cui la Controparte qualificata è stabilita.

Articolo 3

Modifica della classificazione del Cliente in caso di Cliente non professionale

1. Se il Cliente è stato classificato come Cliente non professionale, può richiedere la modifica della classificazione in Cliente professionale se soddisfa almeno due delle seguenti condizioni, il cui adempimento il Cliente è tenuto a dimostrare con soddisfazione dell'Agente di borsa (al di là di ogni dubbio):



- a) Il Cliente nei quattro trimestri precedenti, ha eseguito una media di dieci operazioni significative di strumenti finanziari per trimestre nel mercato degli strumenti finanziari di riferimento,
 - b) l'entità portafoglio del Cliente, composto da strumenti finanziari e depositi in denaro, supera i 500 000 euro,
 - c) Il Cliente svolge o ha svolto per almeno un anno, in relazione all'esercizio della propria occupazione, professione o incarico o un'attività nell'ambito dei mercati finanziari in una posizione che richiede la conoscenza del trading o dei servizi di investimento forniti o da fornire a tale persona.
2. L'Agente di borsa valuterà la qualifica e l'esperienza professionali del Cliente (la valutazione sarà effettuata dall'Agente di borsa sulla base di un test scritto delle conoscenze professionali del Cliente non professionale redatto dal Cliente) e rilascerà una conferma scritta dichiarando che le conoscenze del Cliente forniscono una ragionevole garanzia che, data la natura delle operazioni e/o dei servizi di investimento/servizi accessori previsti, il Cliente è in grado di prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i relativi rischi e il Cliente è stato avvisato dall'Agente di borsa di tutte le tutele/diritti che potrebbe perdere a seguito della modifica della classificazione, l'avviso è stato consegnato al Cliente o il Cliente conferma con la propria firma di aver ricevuto l'avviso e nello stesso tempo dichiara per iscritto di essere stato debitamente informato e di essere consapevole di tutte le potenziali conseguenze della perdita dei diritti di tutela associati alla modifica della classificazione.
 3. In caso di realizzazione di tale modifica, l'Agente di borsa può legittimamente supporre che il Cliente abbia la qualifica, l'esperienza e le conoscenze necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e per valutare adeguatamente i rischi connessi e pertanto il Cliente perde il diritto alla tutela e ad alcuni diritti garantiti ai Clienti non professionali.
 4. A tale proposito, l'Agente di borsa non è tenuto a garantire al Cliente Professionale il diritto alla tutela nella misura completa di cui al punto 1 del presente articolo delle presenti Politiche. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 54, co. 3, e dell'articolo 56, co. 1, del Regolamento, si presume che il Cliente Professionale abbia le conoscenze necessarie per essere consapevole di tutti i rischi connessi alle operazioni/servizi di investimento previsti e pertanto l'Agente di borsa non è tenuto a verificare le conoscenze e sulla capacità finanziaria del Cliente Professionale e a fornirgli una tutela adeguata.



PARTE QUARTA

DIRITTI DEL CLIENTE NON PROFESSIONALE

1. In particolare, l'Agente di borsa è tenuto a:
 - a) fornire al Cliente non professionale tutte le informazioni necessarie (informazioni sull'Agente di borsa, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento, sul luogo e sui costi del servizio, nonché istruzioni sui rischi connessi e sulla protezione degli strumenti finanziari/fondi del Cliente) che sono necessarie per comprendere la natura e i rischi del servizio di investimento/strumento finanziario;
 - b) informare il Cliente non professionale mediante un supporto durevole o su un sito web ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, con largo anticipo prima del vincolo di un contratto per la prestazione di servizi di investimento/accessori o prima di eseguire qualsiasi operazione, (i) in merito alle condizioni dettagliate del contratto in base al quale tale operazione deve essere eseguita, (ii) in merito ai fatti ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento relativi a tale contratto o a tali servizi di investimento/accessori;
 - c) nel caso di consulenza sugli investimenti o di gestione del portafoglio, ottenere le informazioni necessarie sul Cliente in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore degli investimenti relativi al trading o alla gestione del portafoglio e se il Cliente è finanziariamente in grado di gestire i rischi di investimento in conformità con i suoi obiettivi di investimento e se il Cliente ha il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi connessi;
 - d) in caso di prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c), accertare se il Cliente non professionale possiede l'esperienza e le conoscenze necessarie nel campo degli investimenti in relazione al particolare tipo di strumento finanziario, servizio di investimento o servizio accessorio offerto o richiesto, in modo da essere consapevole dei rischi associati ai pertinenti servizi di investimento o servizi accessori o negoziazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali è considerato un Cliente non professionale;
 - e) inviare al Cliente non professionale una comunicazione su supporto durevole attestante l'esecuzione dell'ordine entro e non oltre il primo giorno di negoziazione successivo alla sua esecuzione, oppure se l'Agente di borsa ha ricevuto tale conferma da una terza parte, entro e non oltre il primo giorno di negoziazione successivo al ricevimento della conferma da tale parte, ai sensi dell'articolo 59, co. 1, del Regolamento;
 - f) nel caso di ordini relativi a quote di fondi comuni di investimento aperti o a titoli di organismi di investimento collettivo esteri eseguiti su base regolare, l'Agente di borsa è tenuto a inviare una notifica al Cliente non professionale in conformità alle disposizioni dell'articolo 59, co. 3, del Regolamento;
 - g) se il Cliente non professionale decide di ricevere informazioni sulle singole operazioni realizzate nel contesto della gestione del portafoglio, l'Agente di borsa è tenuto a inviare al Cliente non professionale una notifica di conferma dell'operazione eseguita entro il primo giorno di negoziazione successivo all'esecuzione dell'operazione o, se la conferma è ricevuta dall'Agente di borsa da un terzo, entro il primo giorno di negoziazione



successivo al ricevimento della conferma da tale terzo ai sensi dell'articolo 60, co. 4, del Regolamento,

- h) inviare rapporti periodici delle attività svolte per conto del Cliente non professionale e relative alla gestione del portafoglio, strutturati ai sensi dell'articolo 60, co. 3, del Regolamento;
 - i) in caso di esecuzione di un ordine per conto di un Cliente non professionale, ottenere il miglior risultato possibile in relazione alla Strategia di esecuzione dell'ordine;
 - j) fornire al Cliente non professionale informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini su un supporto durevole o tramite un sito web in tempi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 66, co. 3, del Regolamento, prima della prestazione del servizio di investimento, in particolare:
 - a) una valutazione dell'importanza che l'Agente di borsa attribuisce ai criteri che determinano il miglior risultato possibile o il processo con cui determina l'importanza di tali criteri,
 - b) un elenco di luoghi d'esercizio,
 - c) un elenco dei fattori utilizzati nella scelta del luogo d'esercizio,
 - d) un avviso chiaro ed esplicito al Cliente non professionale che i suoi particolari ordini possono impedire all'Agente di borsa di agire in conformità con la Strategia di esecuzione degli ordini dell'Agente di borsa ai fini di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini in relazione a quella particolare istruzione,
2. informare in anticipo il Cliente non professionale di eventuali gravi impedimenti alla corretta esecuzione degli ordini di cui l'Agente di borsa è a conoscenza.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agente di borsa in data 09.10.2023. È entrato in vigore lo stesso giorno.
2. Questo documento è pubblicato sul sito web dell'Agente di borsa.